

Allegato "A" al n. 21798/3122 di repertorio

FONDAZIONE CASTELLINI - ONLUS

S T A T U T O

CAPO I

TITOLO 1°

Denominazione, sede, scopo.

Articolo 1

La Fondazione trae la propria origine dalla Casa di Riposo istituita in Melegnano nel 1894 con il nome di Ricovero Vecchi dal Rev.mo Don Enrico Orsenigo Preposto Parroco e dall'Ing. Clateo Castellini, oltre ad altri successivi benefattori. La Fondazione ha sede in Melegnano in via Cavour, 21.

La sede legale può essere trasferita in altre città solo con modifica statutaria. Il Consiglio potrà invece deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che tale atto costituisca modifica dello Statuto.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e assume la denominazione di: Fondazione Castellini - ONLUS.

La Fondazione ha obbligo di usare tale denominazione in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza di persone prevalentemente anziane non autosufficienti o comunque portatori di handicap.

La Fondazione ha facoltà di porre in essere le iniziative e le operazioni materiali, strettamente correlate alle attività di cui al comma precedente, finalizzate a sviluppare ed a migliorare il livello di assistenza e dei servizi erogati agli assistiti e/o ai loro diretti familiari.

Nel rispetto della volontà dei fondatori, la precedenza nell'accoglimento degli Ospiti è data alle persone appartenenti al Comune di Melegnano per residenza continuativa di almeno cinque anni; per esse la Fondazione favorisce il soggiorno dal punto di vista economico.

L'attività della Fondazione si esprime esclusivamente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione nei confronti delle persone oggetto del proprio scopo sociale e/o dei loro familiari. I servizi che la Fondazione promuove nei confronti delle persone svantaggiate possono anche avere natura domiciliare.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione esaurisce i suoi scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 3

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 2 se non alle stesse direttamente connesse.

E' vietata qualunque disparità di trattamento sanitario e assistenziale tra gli Ospiti.

Articolo 4

Le norme per l'accettazione degli Ospiti e per l'organizzazione dei servizi sono determinate da un Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 1 dell'art. 12.

I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli Ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 2°

Patrimonio e Norme economiche

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione si suddivide in patrimonio indisponibile e in mezzi di funzionamento.

Il patrimonio indisponibile è costituito:

- a) dal complesso immobiliare sito in Melegnano (MI) via Cavour 21-25, dove la Fondazione svolge la propria attività;
- b) da qualsiasi provento o bene mobile e immobile che dal Consiglio di amministrazione sia esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio.

Per svolgere la propria attività la Fondazione dispone dei seguenti mezzi di funzionamento:

- i contributi di Enti e Istituzioni pubblici;
- i contributi di privati;
- i lasciti e le donazioni devoluti alla Fondazione;
- i redditi del patrimonio;
- ogni altro bene non espressamente destinato a patrimonio.

Il passaggio dal patrimonio ai mezzi di funzionamento - fatta eccezione per il complesso immobiliare di cui alla lett. (a) del presente articolo - non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura, e comunque nel rispetto dell'art. 6 del D.lgs 460/97.

Articolo 6

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli Ospiti. Ogni persona può sempre farsi assistere dal Ministro del culto al quale aderisce.

CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, compreso il Presidente, come segue :

- a) un membro nominato dal successore diretto del Fondatore Ing. Clateo Castellini. A parità di ordine e grado il diritto di nomina spetterà al successore più anziano d'età; in caso di estinzione della famiglia dell'ing. Clateo Castellini tale membro sarà nominato dall'Arcivescovo di Milano;
- b) il Reverendo Prevosto Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista di Melegnano, che potrà farsi rappresentare da un Suo delegato, munito di delega scritta che potrà essere revocata in qualsiasi momento dal delegante. L'eventuale designazione di un proprio delegato, per l'esercizio del mandato, dovrà essere rinnovata ad ogni nuovo insediamento consiliare;
- c) due membri nominati uno dalla Parrocchia di San Gaetano della Provvidenza e l'altro dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine anche tra le persone attive nelle Organizzazioni di volontariato;
- d) tre membri nominati dal Comune di Melegnano, di cui uno designato dalla minoranza, anche tra le persone attive nelle Organizzazioni di volontariato.

Il Presidente verrà nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i membri di cui alle lettere a), b), c);

il Vice Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri di cui alla lettera d).

In caso di rinuncia dei membri di cui ai precedenti commi all'esercizio delle funzioni rispettivamente di Presidente e Vice Presidente, le cariche saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno con gli stessi criteri.

Ad eccezione del Rev.do Prevosto Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista, membro di diritto in funzione del proprio mandato, tutti gli altri componenti durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni saranno assunte dal membro più anziano di età.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, la nomina dei sostituti, secondo le modalità di cui all'art. 7, dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del designante.

L'eventuale contemporanea dimissione o impedimento permanente della maggioranza dei membri del Consiglio produce la decadenza dell'intero Organo.

Articolo 9

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non interverranno per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e non potranno essere rinominati.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio delle funzioni di Presidente e di Consigliere può comportare un'indennità nei limiti di cui all'art. 10 comma 6, lettera c), del D.Lgs. 460/97. Il Presidente e i Consiglieri, purché questi ultimi nell'esercizio di specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate.

CAPO III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono: obbligatorie, ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; le seconde sono convocate ogni qual volta lo richieda un bisogno e di norma una volta al mese, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; quelle straordinarie si terranno nei casi di necessità o urgenza e saranno convocate dal Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione. L'ordine del giorno dovrà essere consegnato agli Amministratori 5 giorni prima della seduta, 24 ore nel caso di convocazioni d'urgenza, non computando né il giorno della notifica, né quello della seduta.

Articolo 11

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro dei membri componenti il Consiglio.

Tuttavia, occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione per le modifiche statutarie, fatta eccezione per i seguenti casi per i quali occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno sei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- per modificare gli articoli 5, 7, 11 e 16 del presente Statuto;

- per cedere o affittare o dare comunque in uso il complesso aziendale della Fondazione;
- per proporre all'autorità governativa la trasformazione della Fondazione in una società di capitali;
- per tutte le deliberazioni contemplate dall'articolo 16 del presente statuto in ordine alle richieste di trasformazione, estinzione della Fondazione, di devoluzione dei beni residui e di nomina dei due liquidatori.

L'amministratore che abbia un interesse personale diretto o indiretto nella materia che costituisce l'oggetto della deliberazione non può prendere parte alla seduta e deve assentarsi temporaneamente dall'aula; l'amministratore di cui trattasi non sarà conteggiato ai fini della determinazione del quorum funzionale e della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione.

Quando si tratti di persone le votazioni saranno segrete.

I processi verbali delle sedute sono stesi da un segretario verbalizzante, scritti in apposito registro e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 12

Al Consiglio spettano tutte le competenze che non siano espressamente attribuite al Presidente.

In particolare al Consiglio compete di:

1. adottare e modificare i regolamenti di organizzazione dei servizi e del personale;
2. modificare lo Statuto;
3. assumere in via definitiva o licenziare il personale dipendente;
4. redigere e approvare nei termini di legge il bilancio annuale;
5. redigere e approvare, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza, il Bilancio preventivo.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di:

- a) rappresentare la Fondazione;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni prese dal Consiglio prendendo tutti i provvedimenti necessari relativi all'ordinaria amministrazione;
- c) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
- d) prendere tutti i provvedimenti necessari relativi all'ordinaria Amministrazione, nei limiti del bilancio preventivo, riferendone al Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva al provvedimento adottato;
- e) prendere quei provvedimenti indifferibili e urgenti relativi alla straordinaria Amministrazione convocando, con procedura d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica, riferendone al

Consiglio nella prima adunanza.

Il Presidente ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni.

CAPO V

REVISORE DEI CONTI

Articolo 14

È istituita la figura del Revisore dei Conti: il Revisore è nominato dal successore diretto del Fondatore Ing. Clateo Castellini. A parità di ordine e grado il diritto di nomina spetterà al successore più anziano d'età; in caso di estinzione della famiglia dell'ing. Clateo Castellini tale nomina spetterà all'Arcivescovo di Milano. Il Revisore ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge, sulla regolare tenuta contabile, e sulla corretta predisposizione del bilancio.

Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Si applicano allo stesso le disposizioni di legge in materia.

Il revisore dura in carica un triennio.

Articolo 15

È istituito un Comitato Etico-Scientifico con compiti di analisi della qualità dei servizi offerti. Studia inoltre la proposizione di azioni positive, atte ad un corretto sviluppo delle tecniche scientifiche e di approccio socio-sanitario alle persone svantaggiate.

Il Comitato è formato:

- da studiosi ed esperti in campo medico, sociologico e psicologico indipendenti dalla struttura della Fondazione;
- da delegati di Associazioni di volontariato attive nell'ambito dell'assistenza;
- da un rappresentante dell'associazionismo di tutela degli Ospiti ove esistente.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto da cinque persone, rimane in carica 30 mesi e i suoi componenti sono sempre rinominabili.

Il Comitato ha il compito di formulare proposte al Consiglio in tema di:

- Attività di studio e formazione;
- Tecniche medico scientifiche di approccio agli utenti dei servizi;
- Modalità di umanizzazione del Servizio.

Le funzioni dei componenti del Comitato Etico-Scientifico sono gratuite. Per l'esercizio delle attività del Comitato il Consiglio di Amministrazione destinerà annualmente specifiche risorse a bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Estinzione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Articolo 16

Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito il Consiglio potrà promuovere la modifica dello scopo istituzionale indirizzando le attività della Fondazione, nell'ambito esclusivo di quanto disposto dall'art.10 del D.Lgs. 460/97, a favore di altre categorie di persone svantaggiate.

In caso di estinzione della Fondazione, o di perdita dei requisiti necessari per mantenere l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra ONLUS, operante in analoghe attività, preferibilmente nel territorio del Comune di Melegnano, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà i nomi di due liquidatori.

Articolo 17

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Titolo Primo del Codice Civile artt. 14 e SS., la disciplina sulle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni nonché le ulteriori norme in materia di persone giuridiche private senza scopo di lucro.

F.TO MASSIMO SABBATINI

F.TO LILIA ROTTOLI